

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione Titolo VI - Della sospensione e dell'estinzione del processo

Art. 625 Procedimento

Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'[articolo precedente](#), il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.

Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza provvede con ordinanza.